

Norme in materia di cooperazione sociale.

Art. 3

(Istituzione dell'Albo regionale delle cooperative sociali)

1. È istituito presso il Servizio competente in materia di cooperazione sociale l'Albo regionale delle cooperative sociali, di seguito denominato Albo.

(1)(2)(4)

2. L'Albo è pubblico e si articola nelle seguenti sezioni:

- a)** cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi;
- b)** cooperative che svolgono attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- c)** consorzi di cui all'articolo 8 della legge 381/1991.

2 bis. Tra i servizi indicati alla lettera a) del comma 2 sono incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106).

(3)

3. Le cooperative sociali che svolgono ambedue le attività di cui al comma 2, lettere a) e b), sono iscritte sia nella sezione a) che nella sezione b) dell'Albo, a condizione che nello statuto sia esplicitamente indicato il collegamento funzionale tra la tipologia di svantaggio dei lavoratori da inserire e gli ambiti di attività socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi, in modo che sia garantito l'esercizio di attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge 381/1991, e previa verifica della sussistenza della netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate. In tal caso la sussistenza del requisito della percentuale minima di lavoratori svantaggiati prevista dalla legge 381/1991 è determinata avendo riguardo

solo al personale addetto al settore costituito per l'attività di tipo b).

4. L'iscrizione all'Albo costituisce condizione per:

a) la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d), e agli articoli 22, 23 e 24;

b) la partecipazione al sistema di programmazione degli interventi e dei servizi sociali in conformità al capo V del titolo II della legge regionale 6/2006;

c) l'accesso all'accREDITamento quale titolo necessario per la stipulazione di contratti con il sistema pubblico in conformità all'articolo 33 della legge regionale 6/2006;

d) l'ottenimento delle agevolazioni previste dalla normativa regionale.

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 6, lettera a), L. R. 16/2010

2 Parole sostituite al comma 1 da art. 66, comma 1, L. R. 21/2013

3 Comma 2 bis aggiunto da art. 8, comma 8, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

4 Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 43, lettera a), L. R. 13/2022